

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE-OGGETTO-SEDE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' corrente la società per azioni denominata:

"BRESCIA MOBILITA' S.P.A.- società Metropolitana di Mobilità",

in brevità "BRESCIA MOBILITA' SPA"

La società non fa ricorso al capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325 bis c.c..

La società è controllante di altre società in veste di capogruppo e applica il capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile; è pertanto tenuta alla formazione del bilancio consolidato.

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Brescia.

Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie.

Art. 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno)

dicembre 2100 (duemilacento) e l'assemblea straordinaria ha facoltà di proroga o di anticipato scioglimento.

Art. 4 - OGGETTO

La società, in ottemperanza alle direttive del Comune di Brescia e degli altri Enti locali territoriali, provvederà alla gestione dei processi di mobilità delle persone e delle merci e di governo del traffico.

Con riferimento a tali processi la società provvederà:

- a. al coordinamento degli aspetti normativi, finanziari ed operativi dell'appalto e successiva realizzazione e messa in esercizio di sistemi di trasporto innovativi;
- b. alla realizzazione e gestione di parcheggi di superficie, sotterranei, autosilo, autostazioni ed impianti connessi e tutte le attività collaterali e funzionali, gestione ed esercizio di posti auto su strada soggetti alla regolamentazione della sosta con o senza pagamento di una tariffa;
- c. all'attività di noleggio, riparazione e vendita al pubblico di veicoli e relativi ricambi ed accessori, motociclette, ciclomotori e biciclette; alla gestione della rimozione forzata dei veicoli; al controllo delle aree di sosta, delle corsie riservate per il trasporto pubblico;

d. alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed informatici e telematici connessi alla mobilità;

e. all'impianto ed esercizio di apparati semaforici, di segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa;

f. all'attività di studio, monitoraggio e progettazione della mobilità, pubblica e privata, nelle sue diverse componenti;

g. all'esercizio e gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, nonché attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, ai sensi del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 art. 53 e del Decreto 11/09/2000 n. 289 esclusa ogni forma di attività relativa alla commercializzazione pubblicitaria;

h. all'attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di ponti radio, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere;

i. alla distribuzione, assemblaggio, commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche per importazione ed anche per rapporto di commissione, con o senza deposito di merci e materiali delle imprese mandanti, di prodotti e servizi nel campo delle

telecomunicazioni in genere, di materiale elettronico, informatico, telematico, di prodotti ausiliari;

j. al trasporto pubblico di persone con qualsiasi mezzo: l'esercizio dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani, su gomma e su rotaia, di superficie e sotterranei; lo svolgimento di servizi di trasporto atipici per disabili e di altri servizi di trasporto individuale richiesti da soggetti pubblici o privati; lo svolgimento di servizi complementari di trasporto persone, quali servizi turistici, di noleggio anche a mezzo di fuori linea e di trasporto merci, anche per conto terzi; l'attività di officina; la gestione del magazzino e la vendita di automezzi; l'attività di vendita di titoli di viaggio, promozione ed informazione circa i servizi di trasporto e le attività connesse;

k. all'esercizio di impianti fissi di trasporto pubblico;

l. all'esercizio di servizi di trasporto merci su strada, gestione di centri di movimentazione merci (interporti), gestione di magazzini di custodia e deposito per conto terzi (merci deperibili e non deperibili), servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;

m. all'esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

n. all'esercizio e gestione di attività di vigilanza di cui al T.U. 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. ed attività di portierato in genere;

o. alle attività di progettazione, realizzazione e gestione, di impianti di produzione, trasporto, di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica di ogni genere, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere, di antenne e di impianti di protezione da scariche atmosferiche, di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie, di impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua di ogni genere, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme di ogni genere, di impianti idraulici e termici di ogni genere, di impianti di sollevamento di persone e/o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di impianti di rilevazione e prevenzione incendi e di protezione antincendio;

p. alle attività di formazione, addestramento, orientamento professionale, limitatamente agli ambiti di cui al presente Articolo.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività, comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione, costruzione e relativa gestione degli impianti necessari da chiunque commissionate.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa. In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all'acquisto di azioni, al rilascio di avalli, all'assunzione di mutui, fidejussioni, garanzie in genere, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può inoltre procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al

raggiungimento dello scopo sociale.

Le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni virgola zero zero) diviso in n. 100.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai Soci versamenti in conto capitale.

Può, altresì, ricevere finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.

Art. 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.

Art. 7 - DETENZIONE E TRASFERIMENTO DI AZIONI

E' esclusa la cessione a soggetti privati di quote anche minoritarie del capitale sociale.

La maggioranza assoluta delle azioni spetta al socio Comune di Brescia.

Al socio Comune di Brescia spetta il diritto di prelazione per cui i Soci che intendono cedere le proprie azioni devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata contenente modalità di vendita e prezzo; il Consiglio di Amministrazione informa a sua volta il Comune di Brescia. Entro novanta giorni da tale ultima comunicazione il Comune di Brescia deve informare per iscritto il Consiglio sulla sua volontà di acquisto. Scaduto vanamente tale termine il diritto si intende rinunciato. Qualora il Comune di Brescia non si sia avvalso del diritto di prelazione e l'assemblea ordinaria della società, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, non abbia deliberato l'acquisto ai sensi dell'art. 2357 c.c. delle azioni in

vendita, dette azioni diverranno trasferibili con le limitazioni di cui al 1° comma. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per le competenze assembleari si richiamano gli artt. 2364 e 2365 CC; sono comunque di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente;
- la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente;
- l'approvazione dei piani programmatici annuali;
- l'approvazione di fidejussioni di importo superiore a 1 milione di euro ciascuna;
- l'assunzione di mutui di importo superiore a 3 milioni di euro ciascuno;

- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma di importo superiore a 500.000 euro ciascuna;
- l'approvazione del bilancio consolidato di Gruppo;
- l'indicazione dei nominativi dei componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle società controllate dalla società "BRESCIA MOBILITA' S.P.A. - Società Metropolitana di Mobilità".

Art. 9 - OBBLIGAZIONI

L'assemblea può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, ai sensi degli art. 2410, 2411 e 2412 c.c..

La società, può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 c.c..

Inoltre, per deliberazione dell'assemblea ordinaria, la società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, Libro V del

codice civile.

Art. 10 - DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso spetta esclusivamente nei casi inderogabili di legge.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 11 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente statuto. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. l'assemblea è validamente convocata mediante avviso comunicato ai soci e ai sindaci con qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di legge, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi presenzino la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 12 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni nei casi previsti

dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2364 c.c..

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Art. 13 - INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

E' valido l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 14 - PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio d'Amministrazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Il Presidente dell'assemblea ha tutti i poteri, prerogative e funzioni previsti dall'art. 2371 c.c. e pertanto verifica e dichiara la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, assegna i tempi ed il numero degli interventi consentiti per la discussione, stabilisce le modalità di votazione con esclusione del voto segreto, accerta ed annuncia i risultati delle votazioni.

Degli esiti di ogni singola attività deve essere dato conto nel verbale, che è stato redatto sotto la direzione del Presidente, sottoscritto da entrambi. In caso di disaccordo, il Segretario ha diritto di iscrivere alla fine del verbale i motivi del proprio dissenso.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria

la nomina del segretario.

Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati in conformità agli obblighi di cui al DPR 30.11.2012 n. 251.

* I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori nominati dal Comune di Brescia sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo dal Comune stesso.

Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

La società è controllante di altre società ai sensi dell'art. 2359 c.c. e si trova in posizione di capogruppo, svolgendo funzioni di direzione unitaria ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.; in relazione a questa posizione, la società potrà intrattenere rapporti di scambio di beni e servizi con qualsiasi società del gruppo a condizioni di "vantaggi compensativi".

Nell'ambito, nei limiti e nelle condizioni di queste attività, gli amministratori non saranno in posizione di "conflitto di interessi".

Art. 18 - RAPPRESENTANZA E POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un direttore generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati.

La rappresentanza della società con la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procuratori.

Ogni soggetto, che abbia ricevuto deleghe, può a sua volta delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti.

Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 c.c., l'organo amministrativo non potrà comunque delegare a chicchessia i seguenti atti:

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti e del Direttore Generale;
- approvazione dell'organigramma e del funzionigramma aziendali;
- piani operativi annuali, piano di investimento e di assunzione del personale o budget di previsione, da approvare entro la fine di ciascun anno solare;
- predisposizione e modifica dei contratti di servizio;
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore a 300.000 Euro, per ogni singola

transazione;

- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma, di importo inferiore a 500.000 Euro;

- concessioni di prestiti per importi superiori a 300.000 Euro per ogni singolo atto;

- acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, cessione e permuta di beni immobili di valore superiore a 300.000 Euro per ogni singola transazione;

- assunzione di mutui di importo inferiore a 3 milioni di Euro.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà anche fuori della sede sociale ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per lettera anche brevi manu, telegramma, fax, telex e posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.

In caso di impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Consigliere più anziano di età. In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere validamente tenute anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il Segretario onde consentire la formazione del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario. Per la

formazione del verbale valgono le regole stabilite nel precedente art. 14.

Art. 20 - COMPENSI .

Compete all'Assemblea ordinaria determinare annualmente l'importo complessivo del compenso per l'attività di tutti gli Amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V - SINDACI

Art. 21 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di cui al DPR 30.11.2012 n. 251.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'assemblea fissa annualmente il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

Il controllo contabile sulla società è esercitato, per determinazione dell'assemblea ordinaria, da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero

competente.

TITOLO VI

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 22 - ESERCIZI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 23 - BILANCI ED UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati

- il 5% alla riserva legale fino al limite di legge;
- il 15% a riserva statutaria;
- il residuo a disposizione dell'assemblea per dividendo agli azionisti o per quelle destinazioni che determinerà.

TITOLO VII

SCIoglimento DELLA SOCIETA', CLAUSOLA COMPROMISSORIA

E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 24 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della società l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione. Si applicano comunque le norme previste dall'art. 2487 c.c..

Art. 25 - FORO ESCLUSIVO

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.

Art. 26 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge in materia.

